

**PROCEDURA WHISTLEBLOWING
DI GRUPPO**

INDICE DELLE REVISIONI				
REV	DATA	OGGETTO	REDATTA da	APPROVATA da
0	13.11.2018	Prima emissione	Ufficio Affari Legali e Societari	Consiglio di Amministrazione

1. OBIETTIVI

La presente Procedura (di seguito la “**Procedura**”) è predisposta ai sensi del c. 2 bis dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 introdotto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Essa è volta a regolare le segnalazioni (di seguito “**Segnalazione**”) di condotte illecite, rilevanti ai fini del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione di Gefran S.p.A. e delle sue controllate (di seguito “**Gefran**” o il “**Gruppo**”).

Per condotte illecite si intendono violazioni di legge, principi di controllo interno, procedure e norme aziendali e Codice Etico.

La presente Procedura costituisce il riferimento per tutte le società del Gruppo, fatte salve eventuali specifiche leggi disciplinanti lo stesso oggetto a livello locale che siano in contrasto con la stessa.

I principi della presente Procedura non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti nei Paesi in cui operano le società del Gruppo, né quelli di segnalazione agli organi di controllo eventualmente istituiti presso ciascuna società del Gruppo.

2. DESTINATARI

Destinatari della presente Procedura (di seguito “**Destinatari**” e/o “**Segnalanti**”) sono:

- a) Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di una società del Gruppo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a);
- c) i clienti, i fornitori, i partner, i consulenti, i soci e, più in generale, gli stakeholder del Gruppo (di seguito i “**Terzi**”).

3 LE SEGNALAZIONI

I Destinatari che, nell'ambito delle funzioni svolte, vengano a conoscenza di comportamenti descritti nell'art. 1 della presente Procedura, sono tenuti ad attivare la presente Procedura.

Le Segnalazioni non possono essere effettuate in forma anonima. Esse devono essere circostanziate e basate su elementi di fatto precisi e concordanti, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati.

Qualora l'invio di segnalazioni in forma anonima sia eventualmente previsto dall'ordinamento straniero di appartenenza del soggetto segnalante o segnalato, potranno essere prese in considerazione unicamente quelle segnalazioni che risultino adeguatamente circostanziate.

È indispensabile che esse includano:

- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- la data ed il luogo in cui l'evento è accaduto;
- i nominativi ed il ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentirne l'identificazione;
- i nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- il riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame della Segnalazione è l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo Gefran S.p.A., presso l'headquarter di Provaglio d'Iseo ("**Organismo di Vigilanza**").

La Segnalazione dovrà essere inviata, in inglese o in italiano, secondo una delle seguenti modalità:

- e-mail, all'indirizzo di posta elettronica: odv@gefran.com con accesso limitato all'Organismo di Vigilanza;
- lettera cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria: Gefran S.p.A. Via Sebina 74, 25050, Provaglio d'Iseo (BS), all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari che dovessero ricevere, per qualunque motivo, informazioni circa presunte irregolarità dovranno: (i) garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, (ii) indirizzare il

Segnalante all'osservanza delle modalità di Segnalazione di cui alla presente Procedura e (iii) in

caso di Segnalazione ricevuta per iscritto, inoltrarla immediatamente ed esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: odv@gefran.com o, in caso di inoltro cartaceo, a Gefran S.p.A. Via Sebina 74, 25050, Provaglio d'Iseo (BS), all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, in tutti i casi con obbligo di astenersi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

L'Organismo di Vigilanza invierà, attraverso la mail odv@gefran.com, una comunicazione di presa in carico della Segnalazione effettuata, ove sia possibile rintracciarne il mittente.

Resta inteso che, in sede di verifica sulla fondatezza della Segnalazione ricevuta, il Segnalante potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

3 RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

Gefran, nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata, fatto salvo quanto precisato in seguito in merito a segnalazioni dolose o colpose. Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

Gefran si riserva di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente Procedura, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che il Gruppo potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, con dolo e colpo e grave, abbia effettuato Segnalazioni che si rivelino infondate.

3. ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono

di competenza, per tutto il Gruppo e fatte salve eventuali specifiche leggi locali in materia, dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, alla quale è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Qualora la Segnalazione riguardi una società del Gruppo che abbia nominato un proprio Organismo di Vigilanza, l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo comunica senza indugio la ricezione della Segnalazione all'Organismo di Vigilanza della società coinvolta. I due Organismi di Vigilanza dovranno coordinarsi per lo svolgimento delle attività di verifica.

Nel caso in cui la società del Gruppo alla quale la segnalazione si riferisce non sia dotata di Organismo di Vigilanza (ad es. consociate estere), le attività di verifica verranno condotte in coordinamento con il General Manager locale; nel caso in cui la Segnalazione riguardi il General Manager locale, le verifiche verranno condotte in Coordinamento con l'Amministratore Delegato di Gruppo.

L'Organismo di Vigilanza effettua una prima valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti minimi della Segnalazione; qualora tale valutazione dia esito positivo, l'Organismo di Vigilanza informa senza indugio l'Amministratore Delegato di Gruppo.

Qualora la Segnalazione riguardasse l'operato dello stesso Organismo di Vigilanza o dei suoi componenti, quest'ultimo dovrà astenersi da qualsiasi iniziativa e di informare immediatamente l'Amministratore Delegato in merito alla Segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l'Amministratore Delegato di Gruppo, effettua le necessarie verifiche in merito ai fatti oggetto della Segnalazione, coinvolgendo le funzioni aziendali ritenute opportune.

Qualora la Segnalazione riguardasse l'operato dell'Amministratore Delegato di Gruppo, l'Organismo di Vigilanza dovrà coordinarsi con la funzione Internal Audit, coinvolgendo le funzioni aziendali ritenute opportune.

Nel corso delle verifiche, si può avvalere dalla funzione di Internal Audit nonché del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

All'esito della fase di verifica, l'Organismo di Vigilanza predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela del Gruppo, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna Segnalazione ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni, dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente sulle tipologie di segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività di indagine al Comitato per il Controllo e Rischi di Gefran S.p.A.

4. SISTEMA SANZIONATORIO

Gli autori di violazioni delle misure di tutela della riservatezza dei Segnalanti o di Segnalazioni che si rivelino infondate effettuata con dolo o colpa grave, saranno soggetti a sanzioni disciplinari.

Per le società dotate di Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 troveranno applicazione le sanzioni previste nel suddetto modello, in misura proporzionale alla gravità dei comportamenti.

Per le altre società si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dalla normativa applicabile.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gefran S.p.A. informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e in ogni caso in linea con le previsioni della Privacy Policy di Gruppo (<https://www.gefran.com/it/it/pages/5-privacy-policy>) e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Procedura e, dunque, per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Le operazioni di trattamento saranno affidate, a dipendenti debitamente nominati quali incaricati e specificamente formati in relazione all'esecuzione della Procedura, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni, nonché a consulenti esterni nominati Responsabili Esterni del Trattamento.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i documenti relativi alla Segnalazione saranno conservati, sia in formato cartaceo che elettronico, per un periodo non superiore a quanto necessario per la corretta finalizzazione delle procedure stabilite nella presente Procedura.